



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE
Ufficio IV

**GUIDA ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO
DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE**

(Maggio 2014)

Cos'è la notifica? Breve introduzione alla guida.

La notifica è una fase fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché di alcune fasi pre-processuali o amministrative, mediante la quale si porta formalmente a conoscenza il soggetto ricevente dell'esistenza di un atto.

La disciplina delle notifiche all'estero è molto complessa e le procedure previste sono il frutto della stratificazione di norme contenute in fonti di rango diverso. La presente guida, che sostituisce quella precedentemente pubblicata sul sito del MAE, riporta gli strumenti normativi (nazionali, internazionali e dell'UE) che si sono rivelati di uso più frequente nella prassi di questa Amministrazione. Per ulteriori approfondimenti, si invitano gli utenti a consultare le pubblicazioni aggiornate in materia e i siti internet dedicati, alcuni dei quali sono indicati *infra*.

La Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie (dg14@esteri.it) resta a disposizione di quanti vorranno chiedere chiarimenti e/o formulare suggerimenti per l'aggiornamento della guida.

NOTIFICA ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE A SOGGETTI NON RESIDENTI, NE' DIMORANTI, NE' DOMICILIATI NELLA REPUBBLICA ITALIANA.

1) NOTIFICHE A SOGGETTI STRANIERI (PERSONE FISICHE E GIURIDICHE) RESIDENTI/DOMICILIATI IN PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (COMPRESA LA DANIMARCA).

La disciplina delle notifiche in ambito UE si trova nel **Regolamento n. 1393 del 2007**, in vigore dal 13 novembre 2008, relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale.

Ai sensi di tale Regolamento la competenza istituzionale del Ministero degli Affari Esteri è residuale ed eccezionale. Si invita pertanto a ricorrere alle modalità ordinarie previste dal Regolamento stesso. Il testo del Regolamento, nonché tutte le informazioni su come procedere alla notifica sono disponibili sul sito della Commissione Europea:

[\(http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_it.htm?countrySession=5&\)](http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_it.htm?countrySession=5&).

Il regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato. Non concerne la materia fiscale, doganale o amministrativa né la responsabilità statale per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Inoltre non si applica quando è ignoto il recapito della persona alla quale l'atto deve essere notificato o comunicato.

Gli atti sono trasmessi e ricevuti dagli organi designati a tal fine dagli Stati membri (organi mittenti per l'Italia: Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari costituiti presso le Corti di Appello, Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari costituiti presso i Tribunali Ordinari che non siano sede di Corte di Appello e presso le relative Sezioni distaccate; organo ricevente per l'Italia: Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma). Ogni Stato membro dispone inoltre di un'Autorità centrale incaricata di fornire informazioni agli organi, risolvere eventuali difficoltà e, in casi eccezionali, trasmettere le domande di notificazione o comunicazione dell'organo mittente all'organo ricevente competente (per l'Italia: Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma).

Gli atti **devono essere trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi**, ricorrendo a qualsiasi mezzo appropriato, purché siano leggibili e fedeli all'originale. Devono essere corredati di una domanda redatta usando il modulo standard allegato al regolamento, compilata in una delle lingue ammesse indicate dagli Stati membri. Gli atti sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

Gli atti possono essere notificati o comunicati anche direttamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione sia ammessa dallo Stato membro in questione. **In circostanze eccezionali**, gli atti possono essere trasmessi agli organi di un altro Stato membro per via consolare o diplomatica.

A tal proposito, l'Italia ha notificato di essere contraria alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in altro Stato membro (tranne che l'atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro). L'Italia è altresì contraria alla notifiche e/o comunicazione di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.

2) NOTIFICHE A SOGGETTI STRANIERI (PERSONE FISICHE E GIURIDICHE) RESIDENTI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA

Per eseguire dall'Italia la notifica all'estero (Paesi non UE) di un atto giudiziario o extragiudiziario in materia civile e commerciale, è opportuno, inizialmente, consultare la seguente **tabella e le indicazioni ad essa riferite all'interno di questo paragrafo:**

PAESE	CONVENZIONI BILATERALI	CONVENZIONE AJA 01.03.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965
AFGHANISTAN			
ALBANIA		13.12.2010	01.7.2007
ALGERIA	Algeri 22.7.2003		
ANDORRA			
ANGOLA			
ANTIGUA E BARBUDA			01.11.1981
ARABIA SAUDITA			
ARGENTINA	Roma 09.12.1987	09.07.1988	01.12.2001
ARMENIA	Roma 25.01.1979	29.01.1997	01.02.2013
AUSTRALIA	Londra 17.12.1930		01.11.2010
AZERBAIGIAN	Roma 25.010.1979		
BAHAMAS	Londra 17.12.1930		01.02.1998
BAHREIN			
BANGLADESH			
BARBADOS			01.10.1969
BELIZE			01.05.2010
BENIN			
BIELORUSSIA	Roma 25.010.1979	17.05.1993	01.02.1998
BOLIVIA			
BOSNIA-ERZEGOVINA	Roma 03.12.1960	23.08.1993	
BOTSWANA			01.09.1969
BRASILE	Roma 17.10.1989		
BRUNEI			
BURKINA FASO			
BURUNDI			
CAMBOGIA			
CAMERUN			
CANADA	Londra 17.12.1930		01.05.1989
CAPO VERDE			
CENTRAFRICA			
CIAD			
CILE			
CINA	Pechino 20.05.1991	23.04.1968 (Macao)	01.01.1992
CITTA' DEL VATICANO	Roma 06.09.1932	17.05.1967	
COLOMBIA			01.11.2013
COMORE			
CONGO			
COREA DEL NORD			
COREA DEL SUD			01.08.2000
COSTA D'AVORIO			
COSTA RICA			
CUBA			
DOMINICA			
ECUADOR			
EGITTO	Roma 02.04.1974	16.11.1981	10.02.1969
EL SALVADOR			
EMIRATI ARABI UNITI			

PAESE	CONVENZIONI BILATERALI	CONVENZIONE AJA 01.03.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965
ERITREA			
ETIOPIA			
FIJI			
FILIPPINE			
GABON			
GAMBIA			
GEORGIA			
GERUSALEMME			
GHANA			
GIAMAICA	Londra 17.12.1930		
GIAPPONE	Tokyo 05.10.1937	26.07.1970	27.07.1970
GIBUTI			
GIORDANIA			
GRENADA			
GUATEMALA			
GUINEA			
GUINEA BISSAU			
GUINEA EQUATORIALE			
GUYANA			
HAITI			
HONDURAS			
INDIA			01.08.2007
INDONESIA			
IRAN			
IRAQ			
ISLANDA		31.07.2009	01.07.2009
ISOLE MARSHALL			
ISOLE SALOMONE			
ISRAELE		19.08.1968	13.10.1972
KAZAKHSTAN	Roma 25.01.1979		
KENIA	Londra 17.12.1930		
KIRGHIZISTAN	Roma 25.01.1979	14.08.1997	
KIRIBATI			
KOSOVO			
KUWAIT	Al Kuwait 11.12.2002		01.12.2002
LAOS			
LESOTHO			
LIBANO	Beirut 10.07.1970	07.01.1975	
LIBERIA			
LIBIA			
LIECHTENSTEIN			
MACEDONIA	Roma 03.12.1960	20.03.1996	01.09.2009
MADAGASCAR			
MALAWI			01.12.1972
MALESIA	Londra 17.12.1930		
MALDIVE			
MALI			
MAROCCO	Roma 12.02.1971	14.09.1972	01.11.2011
MAURITANIA			
MAURITIUS			
MESSICO			01.06.2000
MOLDOVA	Roma 25.01.1979; Roma 07.12.2006	03.11.1993	01.02.2013
MONACO (PRINCIPATO)			01.11.2007
MONGOLIA			
MONTENEGRO	Roma 03.12.1960	01.03.2007	01.09.2012

PAESE	CONVENZIONI BILATERALI	CONVENZIONE AJA 01.03.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965
MOZAMBICO			
MYANMAR			
NAMIBIA			
NAURU			
NEPAL			
NICARAGUA			
NIGER			
NIGERIA			
NORVEGIA		20.07.1958	01.10.1969
NUOVA ZELANDA	Londra 17.12.1930		
OMAN			
PAKISTAN			01.08.1989
PALAU			
PANAMA			
PAPA NUOVA GUINEA			
PARAGUAY			
PERU'			
QATAR			
REP. DEM. CONGO			
REP. DOMINICANA			
RUANDA			
RUSSIA	Roma 25.01.1979	26.07.1967	01.12.2001
SALOMONE			
SAMOA			
SAN MARINO	Roma 31.03.1939		01.11.2002
SAO TOME' E PRINCIPE			
SENEGAL			
SERBIA	Roma 03.12.1960	19.04.2001	01.02.2011
SEYCHELLES			01.07.1981
SIERRA LEONE			
SINGAPORE	Londra 17.12.1930		
SIRIA			
SOMALIA			
SRI LANKA	Londra 17.12.1930		01.06.2001
ST. KITTS AND NEVIS	Londra 17.12.1930		
ST. LUCIA			
ST. VINCENT & GRENADINE			27.10.1979
STATI UNITI D'AMERICA			10.02.1969
SUD AFRICA			
SUDAN			
SUD SUDAN			
SURINAME		07.09.1977	
SVIZZERA		05.07.1957	01.01.1995
SWAZILAND	Londra 17.12.1930		
TAGIKISTAN	Roma 25.01.1979		
TANZANIA	Londra 17.12.1930		
THAILANDIA			
TOGO			
TONGA	Londra 17.12.1930		
TRINIDAD-TOBAGO			
TUNISIA	Roma 15.11.1967		
TURCHIA	Roma 10.08.1926	11.07.1973	28.04.1972
TURKMENISTAN	Roma 25.01.1979		
TUVALU	Londra 17.12.1930		
UCRAINA	Roma 25.01.1979	10.06.1999	01.12.2001

La Convenzione del 1965 è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato. La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non è conosciuto.

Per ciò che concerne gli atti giudiziari, ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L'Autorità o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità al modulo modello allegato alla Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente. La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare. Se l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievo che riguardano la richiesta.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine. Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via diplomatico-consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato.

Per ciò che riguarda gli atti extragiudiziari, ogni Stato contraente può designare, oltre all'Autorità centrale, altre Autorità di cui determinerà le competenze. Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorità centrale. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.

Analoghe disposizioni si possono trovare nella Convenzione Aja del primo marzo 1954 sulla procedura civile.

Notifica in Paesi extra UE aderenti a Convenzioni bilaterali

Ai sensi dell'art. 142 c.p.c., le Convenzioni in materia prevalgono rispetto alla disciplina codicistica. Ne deriva che la modalità di notifica prevista dal codice è utilizzabile solo in via residuale qualora non esistano Convenzioni applicabili.

Si riportano qui di seguito gli estremi delle Convenzioni bilaterali con i Paesi extra Unione Europea ratificate dall'Italia, cui è necessario fare riferimento per individuare le procedure corrette. *In ogni caso si raccomanda di verificare caso per caso la vigenza attuale di ogni Convenzione e di prestare attenzione alle eventuali modifiche.*

ALGERIA: Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale (Algeri 22.7.2003 – L. n. 291 del 23.12.2005 – G.U. n. 13 del 17.1.2006, in vigore dal 13.12.2006);

- Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia), Algeria (Ministero della Giustizia della Repubblica Algerina Democratica e Popolare).
- Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente e traduzione in lingua francese.

ARGENTINA: Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 9.12.1987 – resa esecutiva in Italia con L. n. 532 del 22.11.1988 – G.U. 292 del 14.12.1988);

- Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia); Argentina (il Ministero degli Affari Esteri e del Culto della Repubblica Argentina).
- Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente e traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.

BRASILE: Trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 17.10.1989 – L. n. 336 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993);

- Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia), Brasile (Ministero della Giustizia).
- l'accordo prevede anche la via diplomatica.
- Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente e traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.

CINA: Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia civile (Pechino, 20.5.1991 – L. n. 199 del 4.3.1994 – G.U. 71 del 26.4.1994);

- Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia), Cina (Ministero della Giustizia).
- Lingue di Trasmissione: lingua della parte richiedente e traduzione ufficiale nella lingua della parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese.

EGITTO: Convenzione sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone (Roma, 2.4.1974 – L. n. 619 del 9.5.1977 – G.U. 235 del 30.8.1977);

- Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia); Egitto (Ministero della Giustizia).
- Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente con traduzione certificata conforme in lingua francese o inglese oppure nella lingua della Parte richiesta.

PAESI EX JUGOSLAVIA: Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa (Roma, 3.12.1960 – L. n. 1368 del 12.8.1962 – G.U. 237 del 20.9.1962);

- Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia), Paesi ex Jugoslavia (Ministero della Giustizia).
- Lingue di Trasmissione: Lettera di trasmissione nella lingua della parte richiesta.
- L'accordo si applica a Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia.

PAESI EX URSS: Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile (Roma, 25.1.1979 L. n. 766 dell'11.12.1985 – G.U. 303 del 27.12.1985);

- l'accordo prevede la via diplomatica.
- Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiesta oppure lingua della Parte richiedente con traduzione certificata conforme.
- L'accordo si applica a Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Federazione Russa, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina.

GIAPPONE: Scambio di note per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Tokyo, 5.10.1937 – RD n. 574 del 17.3.1938 – G.U. 119 del 27.5.1938);

- l'Accordo prevede la via diplomatica.
- Lingue di Trasmissione: lingua della parte richiedente con lettera di accompagnamento nella lingua della parte richiesta.

KUWAIT: Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile (Al Kuwait 11.12.2002 – L. n. 209 del 28.7.2004 – G.U. 189 del 13.8.2004; in vigore dal 21.12.2004);

- Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia), Kuwait (Ministero della Giustizia).
- Lingue di Trasmissione: lingua madre e lingua inglese.

LIBANO: Convenzione relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione (Beirut, 10.7.1970 – L. n. 87 del 12.2.1974 – G.U. 91 del 5.4.1974);

- l'Accordo prevede la via diplomatica.
- Lingue di Trasmissione: lingua della parte che trasmette accompagnata da traduzione certificata conforme in lingua francese.

MAROCCO: Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione (Roma, 12.2.1971 – L. n. 1043 del 12.12.1973 – G.U. 83 del 28.3.1974);

- l'Accordo prevede la via diplomatica.
- Lingue di Trasmissione: non è necessaria la traduzione ma la lettera di trasmissione deve essere redatta nella lingua dell'Autorità richiesta.

MOLDOVA: Accordo per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 7.12.2006 – L. 174 del 12.11.2009);

- Autorità Centrali: Italia (Ministero della Giustizia), Moldova (Ministero della Giustizia).
- Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente e traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese o in lingua francese.

SAN MARINO: Convenzione di amicizia e buon vicinato (come modificata dall'Accordo firmato a Roma il 28.2.1946) – Roma, 31.3.1939 – L. n. 1320 del 6.6.1939 – G.U. 217 del 16.9.1939;

- Autorità Centrali: autorità nazionali competenti.
- Lingue di Trasmissione: Italiano.

SANTA SEDE: Convenzione per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale con dichiarazione annessa (Roma 6.9.1932 – L. n. 379 del 13.4.1933 – G.U. 107 dell'8.5.1933);

- Autorità Centrale: Italia (Procuratori della Repubblica), Santa Sede (Promotore di giustizia presso il tribunale di prima istanza dello Stato della Città del Vaticano).

TUNISIA: Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione (Roma, 15.11.1967 – L. n. 267 del 28.1.1971 – G.U. 128 del 21.5.1971);

- l'accordo prevede la via diplomatica.
- Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente e traduzione certificata conforme secondo le regole stabilite dalla legge dello Stato richiedente.

TURCHIA: Convenzione concernente la protezione giudiziaria, l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (Roma, 10.8.1926 – L. n. 1076 del 26.4.1930 – G.U. 199 del 26.8.1930);

- Autorità Centrali: Italia (Ministero degli Affari Esteri), Turchia (Ministero degli Affari Esteri).
- Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiedente accompagnata da una traduzione certificata conforme nella lingua della Parte richiesta. In caso di impossibilità la traduzione può essere effettuata in francese.

Si segnala, infine, la **Convenzione per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale stipulata con la Gran Bretagna** (Londra, 17.12.1930 – L. n. 373 del 31.3.1932 – G. U. 98 del 28.4.1932);

- l'accordo prevede la via diplomatica.
- Lingue di Trasmissione: lingua della Parte richiesta oppure lingua della Parte richiedente con traduzione certificata conforme.
- L'accordo si applica a Australia, Bahamas, Canada, Giamaica, Kenya, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore, Sri Lanka, St. Kitts e Nevis, Swaziland, Tanzania, Tonga, Tuvalu.

Nei casi in cui la trasmissione degli atti da notificare ai sensi di una Convenzione bilaterale debba avvenire per "**via diplomatica normale**", l'Ufficiale giudiziario può trasmettere la documentazione **direttamente** all'Ambasciata italiana competente che, a sua volta, ne cura l'inoltro alle Autorità locali.

Poiché le Rappresentanze diplomatico-consolari non sono il destinatario della notifica, ma solo il tramite per l'esecuzione della stessa, non ha rilevanza il mezzo di trasmissione della documentazione dall'Ufficiale giudiziario alla Rappresentanza. Le modalità di trasmissione della documentazione in parola dalle nostre Rappresentanze alle Autorità, individuate come competenti dall'ordinamento locale, variano da Paese a Paese.

Notifiche in Paesi che non hanno aderito ad alcuna Convenzione

In assenza di convenzioni, la notifica avviene ai sensi dell' art. 142 del c.p.c.

ART. 142 c.p.c. – Notifiche a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica. *“Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200”.*

La richiesta di notifica ai sensi dell'art. 142 c.p.c, nei suoi aspetti pratici, deve:

- riportare l'indirizzo del destinatario per esteso, completo di via e numero civico;
- constare del numero adeguato di copie degli atti da notificare (di norma almeno 2 in quanto l'interessato deve tenerne una presso di sé e controfirmare l'altra per la restituzione al mittente);
- contenere la traduzione degli atti (la traduzione può essere omessa solo se il destinatario è italiano e si notifica ai sensi della normativa consolare ex articoli 37 e 77 del D. Lvo 71/2011). Si sottolinea la necessità della traduzione, ogni qualvolta si debba ricorrere alla collaborazione dell'Autorità straniera che deve essere in grado di comprendere la natura dell'atto. La traduzione giurata, per essere valida all'estero, deve essere legalizzata e, per i Paesi che aderiscono alla Convenzione de L'Aja del 5.10.1961 (cfr. http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=41), anche apostillata.

La consegna di cui all'articolo 142 del c.p.c. avviene con modalità che variano in relazione alla prassi di interlocuzione delle Rappresentanze diplomatico-consolari con i connazionali.

3. NOTIFICHE A SOGGETTI ITALIANI (PERSONE FISICHE E GIURIDICHE RESIDENTI ALL'ESTERO)

In caso di notifica a destinatari che abbiano la sola cittadinanza italiana è ammessa la procedura per via consolare ai sensi degli articoli 37 e 77 del D. Lvo n. 71 del 3 febbraio 2011 e non occorre la traduzione.

4. NOTIFICHE SOGGETTE A DISCIPLINA SPECIALE

Nell'ambito dei contenziosi sorti in Italia che coinvolgono le Rappresentanze diplomatico-consolari estere ed il personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo accreditati presso lo Stato Italiano, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica trasmette per via diplomatica gli atti giudiziari a loro diretti. Gli atti giudiziari diretti alle Rappresentanze diplomatico-consolari estere ed al personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo accreditati presso lo Stato Italiano vanno indirizzati dunque al Ministero degli Affari Esteri - Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - Ufficio II.

Nel caso di notifiche dirette a Rappresentanze diplomatiche estere accreditate presso la Santa Sede o presso le Organizzazioni Internazionali in Italia, ivi compreso il relativo personale accreditato, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica trasmette l'atto, rispettivamente, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia accreditata presso la Santa Sede e per il tramite della Rappresentanza d'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite con sede in Roma.

La richiesta di notifica deve pervenire per il tramite degli Uffici Giudiziari territorialmente competenti.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI

Traduzioni

La traduzione in una lingua prevista dalle Convenzioni o in una lingua “veicolare” in caso di notifica per via diplomatica, è assolutamente obbligatoria (fa eccezione solo il caso in cui il destinatario sia italiano e che la notifica avvenga per via consolare).

Numero di copie

Di norma sono richieste due copie degli atti. Ne richiedono tre le Autorità giudiziarie di Cuba, Panama, Colombia, Uruguay.

Casi particolari

Poiché, come noto, l'Italia e **Taiwan** non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di soggetti colà residenti deve essere eseguita necessariamente ex art. 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese, all'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center – Kelung Road, 333 – Suite 1808 Floor 18 – 110 – Taipei, Taiwan R.O.C.). L'Ufficio ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.

Per quanto riguarda **Cuba e Panama**, Paesi non firmatari di convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile, né di accordi bilaterali con l'Italia, si ricorda che gli ordinamenti giuridici cubani e panamensi non consentono alle Rappresentanze straniere di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a propri cittadini e configurano le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali.

L'atto da notificare (in triplice copia con traduzione giurata in lingua spagnola) va trasmesso dall'Ufficiale giudiziario italiano alle Ambasciate d'Italia a L'Avana e a Panama, accompagnato da una Nota predisposta dal Ministero della Giustizia (per informazioni: centralino 06-68851, poi chiedere dell'Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Civile).

Le Autorità cubane e panamensi impiegano mediamente 90 giorni per l'espletamento della procedura.

Approfondimenti

Per un'esaustiva conoscenza delle complesse procedure vigenti, si consiglia vivamente di consultare i seguenti siti ufficiali dei competenti organismi professionali preposti alla trattazione della materia:

- Sito Ufficiale del Notariato www.notariato.it
- Sito Ufficiale dell'Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa (AUGE) www.auge.it
- Sito Ufficiale dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A) www.anusca.it

Si invitano, infine, i professionisti interessati a rivolgersi per interpretazioni, dubbi e quesiti di natura tecnico-giuridica ai sopracitati ordini professionali.